

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
METIDATION	0,02 (*)
METOMIL-TIODICARB	0,05 (*)
Residuo: somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	
AMITRAZ	0,02 (*)
Residuo: somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilammina, espressa come amitraz	
PIRIMIFOS-FETILE	5
ALDICARB	0,05 (*)
Residuo: somma di aldicarb, del suo solfossido e suo solfone, espressa come aldicarb	
TIABENDAZOLO	(a): frumento, riso 0,05 (*) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1° luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà la seguente quantità massima: 0,05 (*).

Articolo 2

1. Alla parte A dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	per i grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (*) (*)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406, conformemente a (*) (*)	per le uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (*) (*)
METIDATION	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
PIRIMIFOS-METILE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/6 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(*) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione per il calcolo una quantità di grassi del 4 % in peso. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(*) Per uova e per prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore a 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(*) Le note (*), (*) e (*) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.